



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DELLA DOTT.SSA LIVIA PISANU PRESSO LA STRUTTURA EXTRA-RETE FORMATIVA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA – P.O. SANTISSIMA TRINITA' – ASL 8 CAGLIARI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

e

P.O. Santissima Trinità – ASL8 Cagliari con sede legale in Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n°12 Cagliari - P.IVA 02261430926 e C.F. 02261430926 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Dott. Atzori Aldo nato a Iglesias il 20/04/1963 in qualità di Direttore Generale

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO l'art. 37 e 38 del D. Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica;

VISTO il DM 1° agosto 2005 concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria";

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";



VISTO il D.Lgs. 101/2020 (come modificato dal D.Lgs. 203/2022), con specifico riguardo agli articoli 112, 113 e 115;

RICHIAMATO il D.R. Rep. 643 Prot. 25671 del 27 febbraio 2020 Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi di Sassari ha interesse ad avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, per consentire il perfezionamento della formazione del medico in formazione specialistica, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, attraverso la stipula di una convenzione con il Soggetto Ospitante;

CONSIDERATO che il Soggetto ospitante è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione sopra indicata;

CONSIDERATO che il Soggetto Ospitante già facente parte della rete formativa di altro Ateneo per l'Università degli Studi di Cagliari, attesta ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 402/2017 di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dell'Università, le proprie strutture, attrezzature e il personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia. Nello specifico, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito "*medico in*

2



formazione specialistica") la Dott.ssa Pisanu Livia nata a Sassari il 10/02/1998 residente a Sassari in via Torres n° 54 C.F. PSNLVI98B50I452C

Art. 3

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 2 ai fini del completamento della formazione specialistica del medico in formazione.

Art. 4

L'accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 2 è autorizzato, come da verbale allegato, dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante. Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare al Soggetto Ospitante il periodo di formazione specialistica della Dott.ssa Pisanu Livia

Art. 5

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, sono preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante, come da progetto formativo allegato.

Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Art. 6

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto Ospitante dovranno inviare al termine di ciascun mese, al Direttore della Scuola l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti dall'Università. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 7

Il Soggetto Ospitante, presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, si fa carico della copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità

civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale. Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL sarà a carico del Soggetto Ospitante.

Art.8

Il Soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. Il soggetto Ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti dell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro del Soggetto Ospitante e custodito quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D Lgs. 81/2008.

Art.8 bis

Il medico in formazione, durante la permanenza presso il Soggetto ospitante, è esposto a radiazioni ionizzanti: NO

- Nel caso in cui il medico in formazione, durante la permanenza presso il Soggetto ospitante, sia esposto a radiazioni ionizzanti dovrà essere sottoscritto l'**ALLEGATO "Accordo integrativo per le attività con radiazioni ionizzanti"** in base al D Lgs 101/2020, il quale sarà parte integrante del presente atto.
- Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori (medico in formazione), nessun atto è dovuto in relazione al D. Lgs. n.101/2020.

Art. 9

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di



formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 10

La copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione. Laddove la struttura extra rete ricevente, per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula di una polizza assicurativa, avente pari finalità, ad opera del medico in formazione specialistica.

Nel caso in cui sia il medico in formazione specialistica a garantire la copertura assicurativa dovrà apporre la sua firma in calce al presente documento, per accettazione e sottoscrizione delle relative condizioni.

Art. 11

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 12

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa europea (Regolamento UE 2016/679) e nazionale (D. Lgs.196/2003 e s.m.i.) in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con riferimento anche ai dati di natura particolare.

Le Parti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25.

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di privacy ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il rappresentante dell'Università, con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta la



nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e si impegna a provvedere al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. Sulla base del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia accederà alle strutture messe a disposizione dal Soggetto Ospitante è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Il Soggetto Ospitante, quale titolare del trattamento dati, designerà formalmente i medici specializzandi, quali persone autorizzate al trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e come definito dai regolamenti aziendali vigenti.

I designati, autorizzati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare o suoi delegati e sotto la loro responsabilità. I soggetti autorizzati dovranno accedere solo ai dati strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa ed osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nonché di "segreto professionale".

Art. 13

La presente convenzione ha validità per tutta la durata del periodo di attività formativa professionalizzante della Dott.ssa Pisanu Livia e nello specifico dal 01/05/2026 al 01/11/2026. Eventuali proroghe dovranno essere concordate dalle parti.

Art. 14

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione o comunque connessa alla stessa.

Nel caso in cui la controversia non possa essere composta in via amichevole, il Foro competente sarà individuato secondo le norme vigenti.

Art. 15

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo virtuale secondo l'autorizzazione n. 27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell'Università. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”

Per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Per il l’ASL 8 di Cagliari: **protocollo@pec.aslcagliari.it**

Per l’Università degli studi di Sassari: **fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it**

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Sassari

Il Magnifico Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)

ASL 8 Cagliari

Il Direttore Generale
(Dott. Aldo Atzori)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.